



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 117, della citata legge, come modificato dall'articolo 18-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che, al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, riconosce, a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% (quaranta per cento) del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022;

VISTI i successivi commi 118, 119, 120 e 121 del medesimo articolo, che definiscono le caratteristiche del predetto credito d'imposta, stabilendo, in particolare:

- a) al comma 118, la tipologia di spese ammissibili al credito d'imposta;
- b) al comma 119, che il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 6.000 (seimila/00), nel limite massimo di spesa complessivo di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
- c) al comma 120, che il credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, né rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- d) al comma 121, che il medesimo credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 122, della citata legge, che dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione



dell'intervento agevolativo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 123 della legge n. 178 del 2020, come modificato dal richiamato articolo 18-*quater* del decreto-legge n. 228 del 2021, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis';

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322, adottato in attuazione del richiamato articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto 1° luglio 2022, che demanda a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese la definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell'istanza nonché l'indicazione dell'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria e degli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*" e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale dispone che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli



oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTO l'articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997, tra l'altro, dei crediti d'imposta da indicare nel quadro "RU" della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante "*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta*";

VISTI gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTO l'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";

VISTO l'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, rubricato "*Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese*";

VISTA la direttiva (UE) n. 30/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 153 del 18 giugno 2010, successivamente abrogata dal regolamento (UE) n. 1369/2017, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;



VISTO il regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 198 del 28 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'istituzione di un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva (UE) 30/2010;

VISTO il regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2014, relativo all'integrazione della direttiva (UE) n. 30/2010 per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 novembre 2022, n. 264, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal richiamato articolo 8, comma 3, del decreto 1° luglio 2022, adottando il presente decreto direttoriale,

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*legge di bilancio 2021*”: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2020, n. 322;

b) “*decreto interministeriale*”: il decreto 1° luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2022, n. 216;

c) “*Ministero*”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

d) “*Registro Nazionale degli Aiuti*”: il registro, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti “*de minimis*” e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

e) “*regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;



f) “*alberghi e ristoranti*”: i soggetti la cui attività prevalente, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: “55.10.00 - Alberghi”; “56.10.11 - Ristorazione con somministrazione”; “56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”;

g) “*SPID*”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

h) “*Carta di identità elettronica*”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

i) “*Carta nazionale dei servizi*”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Art. 2.

(Ambito e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del *decreto interministeriale*, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza di ammissione all’agevolazione. Inoltre, il presente decreto rende disponibile lo schema di istanza e precisa l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del *Ministero* e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

Art. 3.

(Termini e modalità per la presentazione delle istanze di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del *decreto interministeriale* presentano al *Ministero* un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo *Ministero* (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza. Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.



2. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite *SPID* o la *Carta d'identità elettronica* o la *Carta nazionale dei servizi*.

3. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.

4. Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

a) l'importo dell'agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;

b) i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili, la cui data di emissione della fattura o ricevuta è ricompresa nell'arco temporale di cui all'articolo 4, comma 3, e il relativo pagamento, effettuato entro la data di presentazione dell'istanza;

c) di essere stato alle dipendenze, di *alberghi e ristoranti*, con regolare contratto di lavoro subordinato attivo in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, oppure

d) di essere stato titolare di partita IVA, per attività di cuoco professionista presso *alberghi e ristoranti*, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

5. Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell'istanza di agevolazione:

a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del *regolamento de minimis*;

b) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare.

6. In sede di istanza, tutti i soggetti richiedenti, indipendentemente se lavoratori dipendenti o autonomi, assumono l'impegno, nel caso di acquisto di beni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), a non trasferirne la proprietà a terzi nei tre anni successivi alla concessione dell'agevolazione, a pena di revoca della stessa.

7. In sede di presentazione dell'istanza, il soggetto richiedente è tenuto, inoltre, ad allegare, ai fini dell'espletamento dei successivi controlli di cui all'articolo 11 del *decreto interministeriale*:

a) titoli giustificativi delle spese sostenute di cui all'articolo 4, comma 1, esclusivamente in formato digitale; ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, la data di emissione dei predetti titoli deve essere compresa nel periodo temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del *decreto interministeriale*, che decorre dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2022;



b) copia dell'estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l'evidenza dei pagamenti effettuati;

c) eventuale documentazione comprovante lo stato di classe energetica elevata per ciascuno dei macchinari oggetto di richiesta, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come definita all'articolo 4, comma 2;

d) documentazione attestante il possesso del requisito di cui al precedente comma 4, lettera c) o d), consistente: per i lavoratori dipendenti, in uno o più contratti di lavoro subordinato relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; per i titolari di partita IVA, in una o più fatture emesse per la prestazione del servizio di cuoco professionista nei confronti di *alberghi e ristoranti* nel periodo di vigenza della partita IVA compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

8. I soggetti indicati nel modulo di istanza di cui al comma 1 sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del *Ministero* (www.mise.gov.it) dedicata alla misura e sulla piattaforma informatica di cui al comma 1.

Art. 4.

(Spese ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. Ai sensi dell'articolo 7 del *decreto interministeriale*, sono ammissibili le seguenti spese relative a:

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;

b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;

c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

2. Relativamente al precedente comma 1, lettera a), di seguito le classi energetiche considerate elevate ai fini dell'ammissibilità delle spese effettuate:

a) A, B e C per i macchinari riportanti l'etichettatura su scala da A a G di cui al regolamento (UE) n. 1369/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 198 del 28 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni;

b) A+, A++ e A+++ per i macchinari riportanti l'etichettatura su scala da A+++ a D, di cui alla *direttiva (UE) n. 30/2010* del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 153 del 18 giugno 2010;

c) A+, A++ e A+++ relativamente ai soli apparecchi di cottura per i quali è applicato il sistema di etichettatura su scala da A+++ a G, di cui al regolamento (UE) n. 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2014.



3. L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3 del *decreto interministeriale*, ai sensi del *regolamento de minimis* e nella misura massima del 40% (quaranta per cento) del costo delle spese ammissibili di cui al precedente comma 1, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di euro 6.000,00 (seimila/00).

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del *decreto interministeriale*, in allegato (n. 2) al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice privacy), si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 3 comma 8 con cui il *Ministero*, Titolare del trattamento, fornisce agli interessati le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente. I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell'intero procedimento amministrativo legato alle istanze e per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

IL DIRETTORE GENERALE

(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche